



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI CUI AGLI ARTT. 7 e 42, COMMA 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018

PROTOCOLLO CRITERI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Il giorno 24 settembre 2020 alle ore 12:30 presso la sede dell'Università degli Studi di Perugia ha avuto luogo l'incontro tra:

L'Università degli Studi di Perugia nelle persone di:

Prof. Mario TOSTI – Delegato del Rettore F.to Mario TOSTI

Dott.ssa Tiziana BONACETO – Direttore Generale F.to Tiziana BONACETO

e la Delegazione sindacale così composta:

per la Rappresentanza sindacale unitaria:

CECCARELLI FABIO	F.to Fabio CECCARELLI
CICIONI ROBERTO	F.to Roberto CICIONI
FERRANTI ADRIANO	F.to Adriano FERRANTI
FRITTELLA GIOVANNI	F.to Giovanni FRITTELLA
GIANNONI MAURIZIO	_____
MARINI LUIGI	F.to Luigi MARINI
MASSUCCI M. BEATRICE	_____
MONTANARI CARLO	_____
NORGINI GIANNI	_____
PAMPANELLA LUCIA	F.to Lucia PAMPANELLA
PIETROLATA LETIZIA	F.to Letizia PIETROLATA
SERENELLI FRANCESCA	F.to Francesca SERENELLI

per le OO.SS. di categoria:

FLC C.G.I.L. F.to Domenico MAIDA

C.I.S.L. SCUOLA F.to Daniela TIBERTI

FEDERAZIONE U.I.L. SCUOLA R.U.A. _____

SNALS CONFSAL _____

F.G.U. FEDERAZIONE GILDA UNAMS F.to Lorenzo BOCCIOLESI

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 come modificati da ultimo rispettivamente con il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 e con il D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017;

Visti in particolare gli artt. 45 e 52, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e l'art. 23 del D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale del Comparto Università, sottoscritti a partire dal 9.08.2000, ivi compreso quelli sottoscritti il 16.10.2008 ed il 12.03.2009 relativi al quadriennio 2006/2009;

Rilevato che l'art. 79, comma 2, del richiamato C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008, dispone che: *"Nell'ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi, **attivati con cadenza annuale**, sulla base della compatibilità finanziaria e dei criteri generali di cui all'art. 82 (criteri di selezione ai fini della progressione economica all'interno della categoria) **con decorrenza fissa dal primo gennaio**. Ai fini della partecipazione a detti meccanismi selettivi gli interessati debbono aver maturato 2 anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore."*;

Atteso che l'art. 82, comma 1, del C.C.N.L. 2006/2009 individua i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, eventualmente integrabili in sede di contrattazione locale;

Preso atto dell'art. 88, comma 4, del richiamato C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 secondo cui: *"Al termine dell'esercizio finanziario, **le somme destinate ai passaggi a posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio delle singole Amministrazioni [...]"***;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 42, 63, 64, 65 e 66;

Visto in particolare l'art. 42 del C.C.N.L. 2016/2018 secondo cui "Sono oggetto di contrattazione integrativa: "[...] c) *i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche di cui agli artt. 64 e 66*";

Visto il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2019, con parere favorevole del Nucleo di Valutazione del 12.12.2019;

Visto il Piano integrato 2020/2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28.01.2020;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019 recante "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018. Contrattazione Collettiva Integrativa – Art. 42, comma 2 - Nomina delegazione datoriale";

Visto il C.C.I. del 25.02.2020 di adozione del Protocollo Performance vigente a partire dall'anno 2020;

Visto il C.C.I. Anno 2020 sottoscritto in data 30.07.2020 ed in particolare l'art. 10, comma 5, secondo cui "Ai fini delle procedure selettive di cui al comma 1 le parti, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del C.C.N.L. 16.10.2008, concordano che i criteri saranno oggetto di un apposito Protocollo, che avrà durata triennale, da sottoscrivere entro il mese di settembre 2020 e comunque prima di avviare le procedure selettive per lo svolgimento delle progressioni economiche orizzontali.";

Preso atto delle trattative svoltesi in data 14.09.2020 e della sottoscrizione, in pari data, dell'ipotesi di Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 – Protocollo criteri progressioni economiche orizzontali;

Rilevato che il Collegio dei Revisori con verbale n. 37 del 21.09.2020 ha reso certificazione positiva ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 all'ipotesi di Contratto collettivo integrativo del personale del comparto Istruzione e Ricerca di cui

agli artt. 7 e 42, comma 3, del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018, Protocollo criteri progressioni economiche orizzontali, sottoscritta in data 14.09.2020;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020 con cui la Delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018, Protocollo criteri progressioni economiche orizzontali;

Al termine della riunione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità

1. Il presente Protocollo disciplina i criteri di selezione per la progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, degli artt. 79 e 82 del C.C.N.L. sottoscritto il 16/10/2008, dell'art. 64 comma 2, lett. e) e 66, comma 1 lett. a) del C.C.N.L. 2016/2018 e si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo appartenente alle cat. B, C, D ed EP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente dell'Università degli Studi di Perugia destinatario del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca.
2. Fermo restando la selettività della procedura, le progressioni economiche verranno effettuate sulla base delle risorse all'uopo stanziato dal C.C.I. dell'anno di riferimento e secondo la ripartizione dei fondi disponibili tra le diverse categorie e aree funzionali come stabilito dal medesimo C.C.I., attraverso la formazione di graduatorie distinte per categoria e area professionale. Le progressioni verranno effettuate nell'ambito delle singole graduatorie, fino a concorrenza delle risorse all'uopo destinate per garantire la copertura del complessivo costo annuo a regime.

Art. 2

Durata e decorrenza

1. Il presente Protocollo è efficace per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 e disciplina i criteri di selezione per la progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove disposizioni di legge e/o contrattuali di modifica dell'istituto disciplinato nel presente Protocollo.

Art. 3

Progressione economica all'interno della categoria

1. Le parti concordano di dare applicazione all'art. 79 del C.C.N.L. 2006/2009 sottoscritto il 16.10.2008 – Progressione economica all'interno della categoria – e agli artt. 64, comma 2, lett. e) e 66, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. 2016/2018, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, attraverso l'espletamento di apposite procedure selettive, improntate a criteri di premialità, di merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale da riservare al personale in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
 - a. Essere personale di ruolo a tempo indeterminato dell'Ateneo alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - b. Aver maturato alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, nello status di dipendente a tempo indeterminato, 2 anni di servizio effettivo nella posizione economica in godimento. Per il computo del presente requisito è considerato utile il servizio prestato a tempo indeterminato presso questo Ateneo e/o presso altre Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001). Al fine della maturazione del biennio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. Le risorse stanziare annualmente per il personale appartenente alle categorie B, C, D, e per il personale appartenente alla categoria EP, destinate alle finalità di cui al presente Protocollo, sono ripartite per categoria ed area funzionale in misura proporzionale sulla base del numero di unità di personale alla stessa appartenente secondo le disposizioni stabilite dal C.C.I. dell'anno di riferimento.
3. Ai fini delle procedure selettive di cui al comma 1 le parti, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del C.C.N.L. 16.10.2008, concordano i seguenti criteri ed indicatori ponderati di cui al comma 2 del medesimo articolo:
 - a) formazione certificata e pertinente: sarà valutabile la formazione a decorrere dall'ultima progressione economica orizzontale o dalla data di assunzione per coloro che non sono mai stati destinatari della progressione economica orizzontale, fino al 31/12 dell'anno precedente a quello della PEO;
 - b) arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa maturata a decorrere dall'ultima progressione economica orizzontale o dalla data di assunzione per coloro che non sono mai stati destinatari della progressione

- economica orizzontale, fino al 31/12 dell'anno precedente a quello della PEO, con esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità;
- c) qualità delle prestazioni individuali con particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza e alla soluzione dei problemi. A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal vigente "Protocollo performance", sarà ritenuta positiva la valutazione pari ad almeno il 70% della performance complessiva conseguita dal personale per l'anno precedente a quello della PEO, in applicazione del vigente Sistema di misurazione della performance;
 - d) anzianità di servizio prestato nella posizione economica in godimento fino al 31/12 dell'anno precedente a quello della PEO, senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e senza essere incorsi in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;
 - e) titoli culturali e professionali maturati a decorrere dall'ultima progressione economica orizzontale o dalla data di assunzione per coloro che non sono mai stati destinatari della progressione economica orizzontale, fino al 31/12 dell'anno precedente a quello della PEO.
4. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 3, nella categoria EP viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
 - alla lettera b): fino a 15%;
 - alla lettera c): fino a 25%;
 - alla lettera d): fino a 10%;
 - alla lettera e): fino a 30%.
5. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 3, nella categoria D viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
 - alla lettera b): fino a 20%;
 - alla lettera c): fino a 25%;
 - alla lettera d): fino a 15%;
 - alla lettera e): fino a 20%.
6. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 3, nella categoria C viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
 - alla lettera b): fino a 25%;
 - alla lettera c): fino a 20%;
 - alla lettera d): fino a 15%;

- alla lettera e): fino a 20%.
7. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 3, nella categoria B viene riservato:
- alla lettera a): fino a 25%;
 - alla lettera b): fino a 20%;
 - alla lettera c): fino a 20%;
 - alla lettera d): fino a 20%;
 - alla lettera e): fino a 15%.
8. La valutazione dei titoli di cui agli indicatori individuati nei commi 4, 5, 6 e 7 sarà effettuata sulla base dei criteri per l'apprezzamento dei requisiti e degli indicatori di cui ai commi 1, 2 e 3, come declinati nei seguenti articoli del presente contratto.

Art. 4

Requisiti di ammissione alle procedure selettive

1. Le parti concordano che ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti di ammissione:
- 1) essere in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia alla data del 1° gennaio dell'anno di espletamento delle procedure PEO;
 - 2) aver maturato, alla data del 1° gennaio dell'anno di espletamento delle procedure PEO, nello status di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno 2 (due) anni di servizio effettivo nella posizione economica di appartenenza, ai sensi dell'art. 79 del C.C.N.L. 16.10.2008.
2. È considerato utile, per il raggiungimento del biennio di anzianità:
- Il servizio a tempo indeterminato prestato presso questo Ateneo;
 - Il servizio a tempo indeterminato prestato presso altre Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001); in questo caso, il riconoscimento avviene a condizione che:
 - Si sia verificata continuità fra i rapporti di lavoro (ossia non vi sia stata interruzione);
 - Il dipendente non abbia fruito di una progressione orizzontale nel biennio precedente.

3. Al fine della maturazione del biennio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 5

Criteri generali di valutazione

1. Le parti concordano che la valutazione dei titoli avverrà sulla base dei criteri generali di cui all'art. 82, comma 2 del C.C.N.L. del personale del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 – tenuto conto dei seguenti indicatori ponderati:

INDICATORI	Categorie e punteggi massimi			
	B	C	D	EP
A) Formazione certificata e pertinente	25	20	20	20
B) Arricchimento professionale	20	25	20	15
C) Qualità delle prestazioni individuali	20	20	25	25
D) Anzianità di servizio	20	15	15	10
E) Titoli culturali e professionali	15	20	20	30
TOTALE	100	100	100	100

2. Le parti concordano altresì che, al fine di agevolare il lavoro di valutazione espletato dalla/dalle Commissione/Commissioni giudicatrice/ci, i competenti Uffici della Ripartizione del Personale forniranno alle stesse, per ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, gli elementi conoscitivi inerenti a:

- anzianità di servizio nella posizione economica alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di effettuazione della progressione economica orizzontale;
- elenco degli incarichi del personale appartenente alla cat. B-C-D ai sensi dell'art. 91 del C.C.N.L. 2006/2009 ed alla cat. EP ai sensi dell'art. 75 del medesimo C.C.N.L., ai sensi della C.C.I.;

- decorrenza ultima progressione economica ovvero data di assunzione per coloro che non sono mai stati destinatari di progressione economica nell'Ateneo;
- qualità delle prestazioni individuali ai sensi di quanto previsto dal "Protocollo performance" e dal Sistema di misurazione della performance di riferimento.

3. Le domande sono valutate da apposita/te Commissione/Commissioni che procederà/anno ad assegnare i punteggi secondo i criteri di cui al presente accordo. Non sono valutati i titoli per i quali non siano stati forniti in maniera completa ed esaustiva tutte le informazioni richieste nella relativa modulistica.

4. A parità di punteggio viene inquadrato il personale avente maggiore anzianità di servizio nella posizione economica in godimento, e in caso di ulteriore parità, maggiore età anagrafica.

Art. 6

Formazione certificata e pertinente

1. Le parti concordano che viene valutata la formazione pertinente ed attinente le attività peculiari del dipendente dalla data dell'ultima PEO oppure dalla data dell'assunzione per chi non è mai stato destinatario di PEO, fino al 31/12 dell'anno precedente a quello di espletamento della progressione economica orizzontale; ad ogni corso verrà assegnato il punteggio previsto dalle rispettive fasce secondo quanto riportato di seguito.

- INDICATORE A -

CORSI DI FORMAZIONE

Categoria	Massimale
B	25
C	20
D	20
EP	20

Categoria	Corsi con esame finale*	Corsi senza esame finale	Punteggio massimo
B	12,5 cadauno	10 cadauno	25
C	10 cadauno	7,5 cadauno	20
D	10 cadauno	7,5 cadauno	20
EP	10 cadauno	7,5 cadauno	20

* Il superamento dell'esame finale può essere espresso con voto, apposito giudizio o con l'attestazione del rilascio di crediti formativi, o comunque con una evidenza che ne attesti il superamento. In ogni caso non saranno valutati i corsi/esami superati nell'ambito del percorso formativo/ordinamento di un corso di studio, funzionali al conseguimento del relativo titolo di studio.

Art. 7

Arricchimento professionale

1. Le parti concordano che ai fini dell'arricchimento professionale sono valutati i seguenti incarichi conferiti dall'Amministrazione nell'ambito del rapporto di lavoro, con esclusione degli incarichi extra-ufficio autorizzati presso soggetti esterni ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, dalla data dell'ultima PEO ovvero dalla data di assunzione in servizio per chi non è mai stato destinatario della PEO, fino al 31.12 dell'anno precedente a quello di decorrenza della PEO nonché gli altri incarichi come di seguito specificato:

▪ **B1 – INCARICHI:**

- gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 91 del CCNL 16.10.2008 al personale appartenente alle categorie B-C-D secondo le tipologie di posizioni organizzative, funzioni specialistiche e qualificati incarichi espressamente individuati dalla contrattazione collettiva integrativa per ciascun anno di competenza come destinatari della relativa indennità di responsabilità;

- gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 75 del CCNL 16.10.2008 al personale appartenente alla categoria EP destinatari della retribuzione di posizione;

▪ **B2 – ALTRI INCARICHI formalmente conferiti dall'Amministrazione:**

- altri incarichi espressamente specificati, formalmente documentati in provvedimenti del Responsabile della Struttura di appartenenza senza efficacia retroattiva e attinenti all'attività svolta.

2. Le parti concordano che i punteggi ed i massimali, distinti per categoria di appartenenza, da attribuire agli incarichi, sono i seguenti:

- INDICATORE B -

Descrizione	Punteggio	Massimale Cat. B	Massimale Cat. C	Massimale Cat. D	Massimale Cat. EP
B1 - INCARICHI formalmente conferiti dall'Amministrazione ai sensi degli artt. 91 e 75 del CCNL 16.10.2008, 64 e 66 del CCNL 19.04.2018 (il punteggio viene attribuito, per ciascun anno, ad un solo incarico con indennità di responsabilità di durata pari o superiore a 6 mesi)	2 punti	fino ad un massimo di punti 16	fino ad un massimo di punti 21	fino ad un massimo di punti 16	fino ad un massimo di punti 11
B2 - ALTRI INCARICHI formalmente conferiti dall'Amministrazione	1 punto	fino ad un massimo di 4 punti			

MASSIMALI	Punteggio	Massimale Cat. B	Massimale Cat. C	Massimale Cat. D	Massimale Cat. EP
		20	25	20	15

3. Sono valutati quali "INCARICHI" gli incarichi formalmente conferiti con i seguenti provvedimenti:

- Amministrazione centrale: D.R., D.D.G., Determina Dirigenziale, O.d.S del Direttore Generale o del Dirigente;

- Strutture decentrate: Decreto Direttoriale, Delibera del Consiglio di Centro/Polo o Dipartimento, O.d.S. del Direttore di Centro/Polo o Dipartimento.

Non sono valutati gli incarichi conferiti con decorrenza retroattiva.

Nel caso di più incarichi (es. più incarichi della stessa tipologia *ad interim*, incarichi di diversa tipologia), viene valutato un solo incarico destinatario della correlata indennità di responsabilità riconosciuta (personale di categoria B-C-D) o della retribuzione di posizione (personale di categoria EP) su base annua, come precisato sopra.

4. Gli "ALTRI INCARICHI formalmente conferiti dall'Amministrazione" devono essere espressamente specificati, formalmente documentati in provvedimenti del Responsabile della Struttura di appartenenza senza efficacia retroattiva e attinenti all'attività svolta.

Art. 8

Qualità della prestazione individuale

1. Le parti concordano che viene valutata la prestazione resa dal dipendente nell'anno precedente all'espletamento delle procedure per la progressione economica orizzontale, con particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza, alla responsabilità nella soluzione di problemi. A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal vigente Protocollo performance, è ritenuta positiva la valutazione pari ad almeno il 70% della performance complessiva conseguita dal personale per l'anno precedente all'espletamento delle procedure per la progressione economica orizzontale, in applicazione del vigente Sistema di misurazione della performance, con applicazione dei punteggi sotto riportati:

- INDICATORE C -

Qualità della prestazione individuale				
Categoria	Valutazione Da 70 a 80	Valutazione da 80,01 a 90	Valutazione da 90,01 a 100	Massimale
B	10	15	20	20
C	10	15	20	20
D	15	20	25	25
EP	15	20	25	25

Art. 9

Anzianità di servizio

1. Le parti concordano che viene valutata l'anzianità di servizio prestato nella posizione economica in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento della procedura PEO, senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e senza essere incorsi in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
2. Nell'anzianità viene valutato il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ateneo o presso altre Amministrazioni pubbliche nella posizione economica corrispondente goduta alla data del 31 dicembre sopra richiamata. E' attribuito un valore desunto dal calcolo degli anni di anzianità nella

posizione economica con i seguenti parametri, fino al massimo del punteggio previsto per ciascuna categoria:

- INDICATORE D -

FASCE DI PUNTEGGIO	Anni di servizio	B	C	D	EP
1	2	0	0	0	0
2	>2<=4	10	7,5	7,5	5
3	>4	20	15	15	10
MASSIMALE		20	15	15	10

3. Il calcolo della anzianità sarà predisposto dall'Amministrazione sulla base dei valori espressi in tabella.

Art. 10

Titoli culturali e professionali

1. Le parti concordano che vengono valutati i titoli culturali e professionali conseguiti a decorrere dall'ultima progressione economica orizzontale o dalla data di assunzione per coloro che non sono mai stati destinatari della progressione economica orizzontale, fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto della PEO.
2. Nell'ambito del presente criterio sono valutati i titoli di studio e le abilitazioni professionali richieste per l'iscrizione ad albi professionali che legittimano l'esercizio di professioni intellettuali, come da tabella sottostante:

- INDICATORE E -

	Cat B	Cat C	Cat D	Cat EP
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI	max 15 punti	max 20 punti	max 20 punti	max 30 punti
TITOLI DI STUDIO* (Diploma di scuola secondaria di II grado, Laurea, Laurea Magistrale/Specialistica /V.O., Master I Livello, Master II Livello, Dottorato di Ricerca, Diploma di Scuola di Specializzazione).	- Laurea (3 punti) - Laurea Magistrale/ Specialistica (2 punti) - Laurea V.O. (5 punti)	- Laurea (4 punti) - Laurea Magistrale/ Specialistica (4 punti) - Laurea V.O. (8 punti)	- Laurea (4 punti) - Laurea Magistrale/ Specialistica (4 punti) - Laurea V.O. (8 punti)	- Laurea (7 punti) - Laurea Magistrale/ Specialistica (5 punti) - Laurea V.O. (12 punti)

	Per gli altri titoli 5 cadauno	Per gli altri titoli 8 cadauno	Per gli altri titoli 8 cadauno	Per gli altri titoli 12 cadauno
ABILITAZIONI PROFESSIONALI richieste per l'iscrizione ad albi professionali che legittimano l'esercizio di professioni intellettuali * (ivi comprese Lauree abilitanti)	<ul style="list-style-type: none"> - Laurea (3 punti) - Laurea Magistrale/ Specialistica (2 punti) - Laurea V.O. (5 punti) Per le altre abilitazioni 5 cadauno	<ul style="list-style-type: none"> - Laurea (4 punti) - Laurea Magistrale/ Specialistica (4 punti) - Laurea V.O. (8 punti) Per le altre abilitazioni 8 cadauno	<ul style="list-style-type: none"> - Laurea (4 punti) - Laurea Magistrale/ Specialistica (4 punti) - Laurea V.O. (8 punti) Per le altre abilitazioni 8 cadauno	<ul style="list-style-type: none"> - Laurea (7 punti) - Laurea Magistrale/ Specialistica (5 punti) - Laurea V.O. (12 punti) Per le altre abilitazioni 12 cadauno

* Sono valutati solo i titoli di studio e le abilitazioni, come sopra specificate, superiori rispetto a quelli richiesti per l'accesso alla categoria, nonché i titoli richiesti per l'accesso alla stessa, solo se conseguiti dopo l'ultima progressione orizzontale ovvero dalla data di assunzione per coloro che non sono mai stati destinatari della progressione economica orizzontale. Le lauree abilitanti possono essere valutate solo una volta riconoscendo alle stesse il punteggio più favorevole.

Categoria	Massimale
B	15
C	20
D	20
EP	30

Art. 11

Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Art. 12

C.C.I. Anno 2020 del 30.07.2020 – Art. 7, comma 3

1. Le parti prendono atto di quanto riportato, per mero errore materiale, nel testo del C.C.I. Anno 2020, all'art. 7, comma 3, con riferimento all'indennità di responsabilità prevista per le figure di "Responsabile del Settore Didattica", "Responsabile del Settore Servizi Generali", "Responsabile del Settore Ricerca" e "Responsabile del Settore Informatica" e danno atto che la stessa è da intendersi quantificata in un importo pari ad € 500,00.